



TRIBUNALE DI RAVENNA  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari  
Ordinanza di rideterminazione pena  
- art. 666 c.p.p. -

Il G.I.P., dott. Andrea Galanti, quale Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 co. 1° c.p.p.;  
vista la richiesta depositata in data 3.2.2022 con la quale i difensori di fiducia del condannato  
, Avv.ti del foro  
di Ravenna, hanno avanzato istanza di rideterminazione della pena applicata su richiesta delle parti  
dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna con sentenza - resa nell'ambito del procedimento penale  
R.G.N.R. 4029/19 - R.G.G.U.P. 2082/20 - ex art. 444 c.p.p. R.G. Sent. 440/2021 di data  
16.6.2021, divenuta irrevocabile in data 7.7.2021;  
preso atto che l'istanza in esame trova fondamento in ragione degli effetti caducatori spiegati sul  
giudicato penale di condanna (*rectius*, di applicazione pena su richiesta delle parti) dalla recente  
sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2022 con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato  
l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 co. 2° della L. n. 689/1981 (rubricato "Sostituzione delle  
pene detentive brevi") nella parte in cui, in sede di conversione della pena detentiva in pecuniaria,  
prevedeva che il valore giornaliero per ogni giorno di pena detentiva non potesse essere inferiore  
alla somma indicata nell'art. 135 c.p. (ovvero € 250,00), anziché € 75,00 al giorno, come  
diversamente previsto in materia di decreto penale di condanna dall'art. 459 co. 1-*bis* c.p.p.;

rilevato che con la già menzionata sentenza di applicazione di pena concordata è stata applicata  
nei confronti di la pena di finale di mesi sei di reclusione, convertita ex art. 53  
L. 689/1981 nella pena pecuniaria di € 45.000,00 di multa (pari a € 250,00 per ogni giorno di  
detenzione), in relazione all'imputazione di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto,  
per gli anni di imposta 2013-2014-2015, realizzata in qualità di rappresentante legale della  
s.r.l. (fatto commesso a Ravenna rispettivamente il 27.9.2013, il 29.9.2014, il 25.9.2015);  
letti gli atti del procedimento penale definito mediante la citata sentenza di patteggiamento e sentite  
le conclusioni rassegnate dalle parti nell'udienza camerale del 14.11.2022, in cui la difesa ha  
insistito per l'accoglimento della richiesta di conversione, mentre il P.M. si è rimesso a giustizia;  
a scioglimento della riserva assunta dallo scrivente in camera di consiglio,

o s s e r v a

il condannato (atecnicamente inteso, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p.) propone il presente  
incidente di esecuzione al fine di ottenere la rideterminazione in fase esecutiva della pena  
applicatagli con sentenza ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile stante il mancato esperimento

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Z' or similar character.

del ricorso per Cassazione, rilevando come, ad oggi, l'escursione del parametro di conversione della pena detentiva in pecuniaria utilizzato per determinare la pena finale "patteggiata" sia divenuta costituzionalmente illegittima.

Invero, la valutazione sollecitata attiene alla verifica dell'eventuale "revisione" da parte del Giudice dell'esecuzione della quantificazione della pena pecuniaria irrogata su volontà delle parti in considerazione dell'applicazione, nel caso concreto, di un parametro di conversione, quello introdotto dall'art. 53 co. 2° L. n. 689/1981, dichiarato di recente costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle leggi.

In tal senso la questione oggetto della pronuncia del Corte costituzionale (n. 28/2022), sollevata dai Gip presso i Tribunale di Ravenna e Taranto, atteneva all'eccessività del tasso giornaliero di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria che, in forza del rinvio compiuto dall'art. 53 co. 2° della L. n. 689 del 1981 all'art. 135 del c.p., era pari alla somma minima di € 250,00 al giorno fino ad un massimo di € 2.500,00, modulabile dal giudice in base alla «*condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare*».

In tal senso, la Consulta, chiamata ad esprimersi sulla manifesta sproporzione nella quantificazione della pena pecuniaria comminabile, si è soffermata sul diverso impatto che la quantità di pena pecuniaria può avere nei diversi destinatari, rilevando come il tasso minimo giornaliero di € 250,00 previsto dall'art. 135 c.p. sia mediamente superiore a quanto la collettività sia in grado di pagare in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali. Ne discende che la disposizione censurata finiva per trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti, ponendosi in aperto contrasto non solo con il principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 Cost, ma anche con il principio di rieducazione della pena ex art. 27 Cost.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 co.2 L. n. 689/1981 "*nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata nell'art. 135 del cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare*", anziché "*il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata nell'art. 135 del cod. pen.*", richiamando a tale proposito - quale metro di allineamento - la forbice minima stabilita dall'art. 459 co.1-*bis* c.p. in caso di sostituzione di una pena detentiva in pecuniaria nel procedimento per decreto (pari, appunto, ad un valore minimo di € 75,00 al giorno fino al triplo).

Tanto premesso in relazione ai termini della questione giuridica presupposta, la domanda avanzata dalla difesa attiene alla possibilità di procedere ad una corretta rideterminazione della pena pecuniaria applicata con sentenza di patteggiamento passata in giudicato a PERONI Giampaolo, smuovendo in tal senso gli effetti della ricordata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 53 L. n. 689 del 1981.

Come è stato ampiamente lumeggiato nelle pagine della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, lo specifico tema dei poteri attribuiti al G.E. di incidere sul titolo esecutivo definitivo e

dei limiti di intervento sulla pena riconosciuta ed applicata in sede di cognizione è stato affrontato da ripetute pronunce della Suprema Corte di Cassazione diffuse su temi di varia natura<sup>1</sup>, e in special modo dalle SSUU con la nota sentenza n. 42858 del 29 maggio 2014, Rv. 260700 (imputato Gatto), le cui motivazioni hanno raccolto e sviluppato il principio di diritto - già applicato negli arresti della Corte regolatrice - secondo cui *“successivamente ad una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione”*.

Tale principio ha assunto veste e carattere di ordine generale tanto che, una volta salutate il precetto informatore con l'immanente esigenza di piegare l'irrefragabilità del giudicato alla conformità costituzionale, è apparso al Supremo interprete a maggior ragione mutuabile nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie analizzato dalla Corte regolatrice, la rideterminazione della pena dipendeva dall'espunzione di norma penale incriminatrice giudicata incostituzionale.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito con fermezza la distinzione, da un lato, tra il fenomeno dell'abrogazione di norma incriminatrice ad opera del legislatore, disciplinata dall'art. 2 c.p., e gli effetti di detta abrogazione, determinante la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 673 c.p.p., e, da un altro, la portata e gli effetti della pronuncia d'illegittimità costituzionale disciplinati dagli artt. 136 Cost. e 30 co. 3° e 4° della Legge 11 marzo 1953, n. 87<sup>2</sup>, ha chiarito che la cessazione di efficacia della legge dichiarata incostituzionale pone il divieto della sua ultrattiva applicazione ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all'annullamento.

Vero è difatti che *“quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo se l'esecuzione della pena sia in corso, ma non anche nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo”* (Sez. 1, Sent. n. 32193 del 28/05/2015, Rv. 264257<sup>3</sup>).

<sup>1</sup> cfr. Sez. 1, Sent. n. 6004 del 10/01/2014, Rv. 259026, Sez. U, Sent. n. 18821 del 24/10/2013, Rv. 258649, Sez. 1, n. 19361 del 24.2.2012, Rv. 253338; Sez. 1, n. 26899 del 25.5.2012, Rv. 253084; Sez. 1, n. 40464 del 12.6.2012; Sez. 1, n. 977 del 27.10.2011, Rv. 252062)

<sup>2</sup> Così le SSUU: *“i fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo “ius superveniens”, inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata”*.

<sup>3</sup> Tra le altre pronunce conformi a tale precetto: Cass. Pen. Sez. 5, Sent. n. 15362 del 12/01/2016, Rv. 266564; Sez. 3, Sent. n. 7258 del 14/11/2017, Rv. 272631.

A tal proposito va precisato che per rapporti giuridici esauriti devono intendersi i c.d. “rapporti consumati”, ossia non più produttivi di effetti, ed irreversibili, i cui esiti non possono essere rimossi poiché costituiscono l’unico limite alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità, in particolare con la cessazione dell’espiazione (o dell’esecuzione della pena comunque intesa, ad esempio - per la rilevanza ai presenti fini - con il pagamento della pena pecuniaria); viceversa, laddove l’esecuzione della pena sia ancora in corso, il rapporto non può dirsi esaurito e pertanto il predetto limite non può trovare applicazione, potendo e dovendo essere elisi dal giudice dell’esecuzione i perduranti effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima<sup>4</sup>.

Va comunque precisato che l’interesse alla rideterminazione “*sussiste non solo se la pena non sia stata ancora interamente espia, ma anche quando una quota della pena espia in eccesso rispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole, possa essere imputata alla condanna per altro reato, ai sensi dell’art. 657, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità*” (Sez. 6, Sent. n. 27403 del 10/06/2016, Rv. 267365).

Di recente, poi, in tema di stupefacenti (materia, questa, negli ultimi anni divenuta elettivo banco di prova delle tematiche in discorso, stanti i ripetuti travolgimenti interessanti il disposto normativo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, agli effetti dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo può dirsi esaurito soltanto qualora intervenga l’estinzione sia della pena detentiva, che di quella pecuniaria (Cass. Pen., Sez. 5, Sent. n. 370 del 19/10/2021, Rv. 282420)<sup>5</sup>.

Il principio in parola, sancito in tema di interesse concreto del condannato ad ottenere la rideterminazione *in executivis* della pena irrogatagli e divenuta illegale a seguito di intervento caducatorio ricollegabile a sentenza del Giudice delle Leggi, ha assunto valenza centrale a livello sistematico, con una regolare e generalizzata portata applicativa a tutti i casi che vedono l’istante non aver ancora espia/estinto la pena detentiva e pecuniaria precedentemente applicatagli.

A una casistica si affianca anche il caso in esame, atteso che in seguito all’applicazione concordata della pena pecuniaria sopra riportata, non ha ancora proceduto al pagamento della stessa all’Erario in quanto la statuizione non era ancora stata posta in esecuzione.

---

<sup>4</sup>Si è in altro affermato che “*è inammissibile l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando quest’ultimo, al momento della pronuncia su tale istanza, è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poiché in tal caso si sono prodotti effetti irreversibili, con la conseguenza che l’eventuale rideterminazione finalizzata a future richieste risarcitorie per ingiusta detenzione è questione che deve essere risolta dal giudice competente a conoscere di tale richiesta, anche in via incidentale*” (Sez. 5, Sent. n. 15362 del 12/01/2016, Rv. 266564).

<sup>5</sup> Tra le altre, molte, pronunce conformi sul tema della ricorrenza del concreto interesse, in capo al condannato ad ottenere la rideterminazione della pena inflittagli, v.: Cass. Pen. n. 42858 del 2014, n. 37107 del 2015 Rv. 2648581, n. 33040 del 2015 Rv. 264205, n. 13072 del 2020 Rv. 278893; n. 39237 del 2017 Rv. 271047, n. 23726 del 2020 Rv. 279524, n. 27403 del 2016 Rv. 267365, n. 42858 del 2014 Rv. 260691, n. 37107 del 2015 Rv. 264858, n. 33040 del 2015 Rv. 264205 .



Dacché deriva che il rapporto giuridico che lo vede protagonista non risulta, tuttora, esaurito (solo di recente, come documentato dalla difesa, è stata notificata a [redacted] cartella di pagamento avente ad oggetto l'importo pecuniario stabilito con la sentenza di patteggiamento).

Dunque, preso atto dell'ormai tramontato c.d. "mito dell'intangibilità del giudicato" e del fatto che esso non costituisce più solamente espressione dei principi di certezza e stabilità giuridica, bensì un limite all'intervento intrusivo dello Stato nella sfera della libertà individuale e *regula iuris* a presidio dei principi costituzionali e democratici ispirati al *favor rei*, può concludersi che nell'ottica del bilanciamento tra il valore dell'immodificabilità del giudicato ed il diritto fondamentale dell'inviolabilità della libertà personale, si debba senz'altro accordare prevalenza a quest'ultimo.

Le SSUU (cit.), nel fissare il perimetro e la pervasività del potere di intervento "rimodulatore" del Giudice dell'esecuzione, hanno chiarito in merito che *"quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore"* (Sez. U, Sent. n. 42858 del 29/05/2014, Rv. 260697; il *dictum* è stato confermato e ribadito a chiare lettere, tra le altre, da Sez. 1, Sent. n. 53019 del 04/12/2014, Rv. 261581, Sez. 1, Sent. n. 32193 del 28/05/2015, Rv. 264257, Sez. 1, Sent. n. 32205 del 26/06/2015, Rv. 264620, Sez. 6, Sent. n. 27403 del 10/06/2016, Rv. 267365). La latitudine del potere "correttivo" conferito al Giudice dell'esecuzione, chiamato a rimuovere l'illegalità della pena derivante dall'incostituzionalità della cornice edittale di riferimento, incontra pertanto i soli confini delimitati dal Giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, oltre ad essere circoscritta dai limiti derivanti dalla disciplina della successione di leggi penali nel tempo.

Da tanto consegue che, nella misura in cui *"la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata durante l'intero arco della sua durata da una legge conforme alla Costituzione [.....] la conformità della pena a legalità in fase esecutiva deve ritenersi costantemente sub iudice"* al fine di rendere la pena applicata costituzionalmente e convenzionalmente legittima (sullo specifico tema dei rapporti tra ordinamento interno, ordinamento sovranazionale e principi consacrati dalla CEDU, vedi SSUU, n. 18821 del 24.10.2013, Rv. 252933, Ercolano, seguita da Sez. 1, Sent. n. 4008 del 10/01/2014, Rv. 258272, Sez. U, Sent. n. 18821 del 24/10/2013, Rv. 258649, Sez. 1, Sent. n. 23931 del 17/05/2013, Rv. 256257, Sez. 1, Sent. n. 25227 del 10/01/2012, Rv. 253093; giurisprudenza questa formatasi sulla scorta della sentenza della

della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso contro Italia).

Gli esposti precipitati operano tanto più nell'ipotesi del patteggiamento, posto che *"l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale"*<sup>6</sup>, che motiverebbe l'annullamento senza rinvio della relativa sentenza.

In questo solco ermeneutico, sempre con riguardo la sentenza ex art. 444 c.p.p., si è inserita altra rilevante pronuncia del vertice di legittimità, orientata nel senso di ritenere che *"...l'ineseguitibilità della pena derivata da parametri costituzionalmente illegittimi impone la sua rideterminazione in sede di esecuzione"*...., ciò affinché il Giudicante *"la trasponga all'interno della nuova cornice edittale determinatasi in seguito alla reviviscenza della normativa previgente alla dichiarazione di incostituzionalità"* (Sez. 1, Sent. n. 51844 del 25/11/2014, Rv. 261331).

Orbene, su tale sedime ricostruttivo, il nuovo intervento della Consulta rende necessario, ancora una volta, modificare le sentenze già passate in giudicato (e ancora ineseguite) che abbiano commisurato la pena sulla base dell'astratta forbice edittale dichiarata incostituzionale in quanto, come statuito da Sez. U, Sent. n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264205 con un principio esportabile *per tabulas* ai tempi presenti, è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali previsti da una norma in vigore al momento del fatto, ma dichiarata incostituzionale, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro la cornice edittale prevista dalla norma risultante dalla stessa sentenza di incostituzionalità.

Questa, orbene, la ragion d'essere - rivisitare il trattamento sanzionatorio irrogato attraverso il prisma dell'attuale e costituzionale cornice sanzionatoria - delle richieste di incidente di esecuzione aventi ad oggetto sentenze di condanna o di applicazione pena per pene convertite in base a un parametro di commisurazione - ovvero l'art. 53 della L. 689/1981 - dichiarato incostituzionale. Atteso, quindi, che è pacifico e condiviso che s'imponga un intervento di *"restyling sanzionatorio"* anche nelle ipotesi di sentenza di patteggiamento e anche laddove la pena concretamente applicata ed oggetto dell'accordo delle parti sia in realtà quantitativamente compatibile con la reviviscente forbice punitiva, ci si è interrogati sulle forme di estrinsecazione dei poteri cui in concreto il Giudice dell'esecuzione possa fare appello per adeguare la statuizione divenuta irrevocabile al parametro della legittimità costituzionale.

L'elaborazione giurisprudenziale sul punto è giunta a considerare che le attribuzioni del giudice dell'esecuzione hanno acquisito una dimensione centrale e complementare a quelle della fase cognitoria, in tal modo concorrendo al *"completamento del sistema processuale"*, venendo lui

<sup>6</sup> Cfr. in argomento: Sez. 4, Sent. n. 44131 del 25/09/2014, Rv. 260641, Sez. 4, Sent. n. 47329 del 09/10/2014, Rv. 260669, Sez. 4, Sent. n. 46395 del 16/10/2014, Rv. 260736, Sez. 4, Sent. n. 46395 del 16/10/2014, Rv. 260737, Sez. 4, Sent. n. 49531 del 21/11/2014, Rv. 261074 Sez. 4, Sent. n. 47020 del 21/10/2014, Rv. 260673, Sez. 4, Sent. n. 49531 del 21/11/2014, Rv. 261075.

riconosciuti poteri sempre più pervasivi ed in grado di impingere nel giudicato in applicazione del superiore principio di legalità ex art. 25 co. 2° Cost., pienamente operante anche *in executivis* (in merito a tali poteri, si ricordino la risalente Sez. 5, n. 809 del 29.4.1985, Rv. 169333, già espressasi sulla rilevabilità in sede di esecuzione dell'illegittimità di una pena non prevista dall'ordinamento giuridico o eccedente il limite legale, ma anche la nutrita giurisprudenza in tema di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva tra più provvedimenti divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 671 c.p.p.).

La titolarità di poteri istruttori e valutativi del giudice dell'esecuzione chiamato alla rideterminazione della pena trova inoltre esplicita conferma nella disposizione di cui all'art. 666 co. 5° c.p.p., che lo faculta ad acquisire i documenti e le informazioni necessari e, quando occorre, ad assumere prove nel rispetto del principio del contraddittorio (cfr. sull'affermazione che quando la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima funzione SSUU, Sent. n. 4687 del 20.12.2005 - 6.2.2006, Rv. 232610).

Nell'ottica del doveroso controllo di legalità della pena cui è chiamato il G.E., ogni qual volta la sanzione inflitta sia stata determinata sulla base di una norma in contrasto con il dettato costituzionale e sia, pertanto, illegale, è fatto obbligo di disapplicarla nella sua interezza, ovvero nella sola porzione irrogata in applicazione della norma travolta dal sindacato di legittimità costituzionale.

Tale disapplicazione ha il preciso fine di rimuovere l'illegittimità della pena oltre che sotto il profilo oggettivo, integrato dall'applicazione della norma di diritto penale sostanziale, anche sotto quello soggettivo, configurato dalla violazione del principio della responsabilità penale personale di cui all'art. 27 co. 3° Cost., qualora non consenta al condannato di percepire come giusta la condanna inflittagli - o la pena applicatagli pure con il suo consenso - ed osti, dunque, all'attuazione concreta della funzione rieducativa della pena.

Conferma di tali evolutive considerazioni afferenti ai poteri del G.E. si evince, inoltre, dai più recenti arresti in tema provenienti dal Giudice di legittimità, il quale a chiare lettere ha affermato che *“il giudice dell'esecuzione, [.....] deve procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato a norma degli artt. 132 e 133 cod. pen.”* (Sez. 3, Sent. n. 36357 del 19/05/2015, Rv. 2648 e Sez. 1, Sent. n. 52981 del 18/11/2014, Rv. 261688), nonché che *“il giudice dell'esecuzione, ove il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito, deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato”* (Sez. 1, Sent. n. 53019 del 04/12/2014, Rv. 261581 e Sez. 6, Sent. n. 27403 del 10/06/2016, Rv. 267365)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Sulla base degli esposti principi, si è ritenuta ineludibile una rideterminazione “individualizzata” della pena che, sebbene in sé astrattamente legale in quanto rientrante nei limiti edittali, ma calcolata in virtù di norma geneticamente invalida, sia stata determinata dal Giudice della cognizione facendo appello ad un'escursione edittale divenuta illegale.

Quanto, in specie, alla peculiare ed eccezionale ipotesi della rideterminazione della pena illegale applicata in caso di patteggiamento (rito questo che prevede il raggiungimento, tra le parti processuali, di un negozio sulla pena applicanda che il Giudice della cognizione deve solamente ratificare e validare in punto di qualificazione giuridica del fatto e di congruità della dosimetria sanzionatoria optata), lo strumento processuale selezionato dalla Suprema Corte al fine di intervenire in fase esecutiva *“è quello previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. che presuppone che venga avanzata una richiesta con la quale il condannato ed il pubblico ministero possono sottoporre al giudice dell'esecuzione un nuovo accordo sulla pena, quantificata in base ai criteri edittali operanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale. La richiesta potrà essere fatta dal condannato con l'adesione del pubblico ministero e, in caso di mancato accordo per dissenso del pubblico ministero, l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente al giudice dell'esecuzione di accogliere comunque la richiesta, qualora ritenga ingiustificato il dissenso; allo stesso modo, deve ritenersi che il giudice possa ugualmente accogliere la proposta del condannato se il pubblico ministero resta inerte, potendo valutarsi la sua inerzia come un implicito dissenso”* (in questi termini Sez. 1, Sent. n. 49935 del 28/10/2015, Rv. 265697).

Successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale (diversa da quella incriminatrice), incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, comporta che il giudicato permanga quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, *“ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.”* (Sez. 1, Sent. n. 35465 del 03/11/2015, Rv. 267577).

Il Consesso di legittimità, nel delimitare il potere di intervento del Giudice dell'esecuzione mutuato dallo schema procedimentale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p.<sup>8</sup>, parla di *“limite funzionale”*, nel

---

A tal riguardo si rammenta solo che sul tema del criterio cui fare ricorso nel *“ricalcolo”*, si fronteggiano due indirizzi interpretativi: l'uno – minoritario - fautore di un ricalcolo della pena in modo proporzionale e *“matematico”*, secondo un criterio oggettivo di tipo aritmetico proporzionale, cui, rispettando l'irrevocabilità del patto e la volontà delle parti, può procedere la stessa Corte di cassazione, *“operando la stessa percentuale di aumento, rispetto al minimo edittale, che era stata applicata dal giudice della cognizione”* (v. Sez. 1, Sent. n. 51844 del 25/11/2014, Rv. 261331); l'altro a parere del quale *“il provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo il Giudice egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali”* (Sez. 1, Sent. n. 53019 del 04/12/2014, Rv. 261581), ricorrendo ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. ed alle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuibile (Sez. 1, Sent. n. 52981 del 18/11/2014, Rv. 261688, Sez. 3, Sent. n. 36357 del 19/05/2015, Rv. 264880, Sez. 6, Sent. n. 10169 del 10/02/2016, Rv. 266514).

<sup>8</sup> Il riferimento analogico al modello legale contenuto nell'art. 188 disp. att. c.p.p. funge, infatti, da criterio regolatore della particolare sequenza procedimentale imposta dalla necessità di intervento in sede esecutiva (ai sensi dell'art. 30 legge n. 87 del 1953), tale da rispettare la natura del rito speciale.

La richiesta di rideterminazione potrà essere fatta dal condannato con l'adesione del pubblico ministero e, in caso di mancato accordo per dissenso del pubblico ministero, l'art. 188 disp. att. c.p.p. consente al Giudice dell'esecuzione di accogliere comunque la richiesta, qualora ritenga ingiustificato il dissenso; allo stesso modo, deve ritenersi che «il



senso che vige *“un espresso limite alla rideterminazione «diretta» della entità della pena da parte del giudice della esecuzione, posto che in tanto l'intervento giudiziale si giustifica, in quanto risulti preceduto dal congruo tentativo di rielaborazione dell'accordo tra le parti”* (Cass. ult. cit.).

Esclusa quindi la possibilità di una rideterminazione “diretta” della pena applicata da parte del Giudice dell'esecuzione in assenza dell'interlocuzione delle parti, è solo in ipotesi di mancato accordo che diventa legittimo l'intervento di rideterminazione ad opera del giudice, esteso all'ipotesi in cui la pena negoziata sia ritenuta non congrua ad assicurare il rispetto delle finalità di cui all'art. 133 c.p.

La Corte di Cassazione, nell'affrontare la questione relativa alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di accogliere, comunque, la proposta avanzata una delle parti, ha arato il tema relativo alla valutazione da parte del giudice della congruità della pena proposta dalle parti ed, in particolare, *“se il giudice possa rideterminare in misura diversa la pena prospettata dalle parti che non ritenga congrua, oppure debba limitarsi a respingere la richiesta”* (Sez. 1, Sent. n. 49935 del 28/10/2015, Rv. 265697), chiarendo che *“se la pena concordata o proposta dalle parti è incongrua rispetto al fatto così come ritenuto in sede di cognizione, spetta al giudice operare la modifica della sanzione, non in base al criterio matematico-proporzionale, ma utilizzando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., secondo i canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova perimetrazione edittale ed anche, sia pure nella sua autonomia, dell'accordo sulla pena originariamente raggiunto dalle parti”* (Cass. ult. cit.)<sup>9</sup>.

È - conclusivamente - il principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, e non già quello della trasposizione aritmetica tra i differenti compassi punitivi susseguitisi nel tempo, il criterio guida ed ispiratore della rideterminazione, tanto che il potere di rideterminare d'ufficio la pena patteggiata muove dalla mancata rinegoziazione dell'accordo tra le parti e dalla necessità di eliminare comunque una pena incostituzionale. Ciò nonostante, non è consentito sovvertire in sede di esecuzione i presupposti stessi dell'originario accordo intervenuto tra le parti, tanto che *“deve escludersi, in applicazione dei principi sopra illustrati, la possibilità per il giudice dell'esecuzione di superare l'accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto alla entità della diminuzione della pena per il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., atteso che la misura della riduzione della pena per la scelta del rito costituisce oggetto essenziale dell'accordo tra le parti, tanto che, in assenza del relativo computo, il giudice della cognizione ha l'obbligo di rigettare la richiesta non potendo*

---

giudice possa ugualmente accogliere la proposta del condannato se il pubblico ministero resta inerte, potendo valutarci la sua inerzia come un implicito dissenso»

<sup>9</sup> Più specificamente la Corte ha argomentato che *“il giudice non è vincolato a rideterminare la pena partendo dal nuovo minimo edittale nei casi in cui la pena patteggiata originariamente partiva dal minimo edittale previsto», dall'altro «deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena base individuata in origine, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto per il quale in precedenza era stata applicata la pena base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale che verrebbe di fatto confermata; la sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate».*

*procedere di sua iniziativa alla rideterminazione della pena proposta”* (Sez. 4, n. 18669 del 31/01/2013, Rv. 255927).

In parallelo, si osserva che è il precetto legato all'individualizzazione della pena che, se da una parte deve necessariamente far attivare la rivalutazione del trattamento sanzionatorio applicato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., da un'altra ben può condurre a ritenere concretamente equo, congruo e pertanto legale il trattamento sanzionatorio irrogato anche alla luce della forbice edittale “rimanipolata” *in melius* dalla Consulta.

Con la precisazione che, in tale evenienza, l'individuazione della pena base superiore all'attuale minimo edittale (anni sei di reclusione) dovrà trovare quell'adeguata motivazione che, in precedenza, non aveva ragion d'essere perché pari all'allora minimo edittale (anni otto di reclusione).

Alla luce delle considerazioni tutte profuse, si ritiene che, nel caso di specie, si debba procedere a rideterminare la pena irrogata a \_\_\_\_\_, atteso che il G.I.P. aveva applicato su richiesta delle parti una pena che appare ad oggi non già incostituzionale in sé, quanto piuttosto determinata sulla base di una cornice sanzionatoria divenuta incostituzionale all'esito del recente arresto della Consulta che, nel manipolare il dettato dell'art. 53 L. n. 689 del 1981, ha rimodulato il parametro di conversione della pena detentiva in pecuniaria, passando da una soglia minima pari ad € 250,00 al giorno ad un valore giornaliero minimo di € 75,00.

La necessità di procedere alla rideterminazione è stata rettamente invocata dalla difesa dell'interessato, che ha formalizzato la richiesta di rideterminazione della pena detentiva applicanda per un ammontare finale di € 13.500,00, anziché i € 45.000,00 originariamente pattuiti, alla luce della conversione della pena detentiva di sei mesi per € 75 per ogni giorno di reclusione, anziché € 250,00.

A fronte di tale istanza, non è stato comunque dalle parti raggiunto e formalizzato un “nuovo” accordo in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare, di fatto rimettendosi la valutazione sull'opportunità della rideterminazione e sulla riconduzione ad equità al Giudicante.

Ritiene lo scrivente che, pur in assenza di un formale accordo delle parti sulla pena, debbasi procedere alla sua officiosa rideterminazione individualizzando il trattamento sanzionatorio, tenendo in considerazione i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. e facendo applicazione del potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p., rammentando come il potere di adeguamento del trattamento sanzionatorio conferito al giudice non implica che la scelta del minimo edittale operato dalla prima sentenza debba essere automaticamente trasferito e trasposto in sede esecutiva, ove differente e più esteso è il *range* remuneratorio astrattamente previsto dalla norma in esame.

A parere di chi scrive, la situazione oggetto di definizione pattizia non esprime eccessiva gravità sotto il profilo fattuale, la violazione finanziaria contestata ha prodotto un danno economico complessivamente ridotto (pari ad € 36.813,00), l'imputato ha proceduto di sua sponte al

ripiamento del debito tributario, ha dato mostra di un proficuo e collaborativo comportamento processuale, non risulta sia dotato di rimarchevoli disponibilità economiche e reddituali.

Tutti profili, questi, che concorrono a individuare quale parametro di conversione quello del minimo contemplato dall'attuale disposto di cui all'art. 53 L. n. 689 del 1981.

Alla luce del computo della pena applicata nella sentenza di patteggiamento, ferma la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13-*bis* d.lgs.vo n. 74 del 2000 e di quelle generiche, fermo altresì nell'entità l'aumento per la continuazione, con la riduzione di 1/3 per il rito prevista nella massima estensione, si procede alla conseguente rideterminazione della pena detentiva finale, pari a mesi sei di reclusione, in quella pecuniaria finale sostituita e pari a quella indicata dal difensore di € 13.500,00.

Sulla base di quanto esposto,

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 666 c.p.p., 30 co. 4° L. n. 87/1953 e 53 L. n. 689 del 1981,

**ridetermina**

la pena applicata con sentenza ex art. 444 c.p.p. R.G.Sent. 440/2021, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna in data 16.6.2021, divenuta irrevocabile in data 7.7.2021 pronunciata nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 4029/2019 – R.G.G.U.P. 2082/2020

**applicando**

a carico di \_\_\_\_\_, in sostituzione della pena detentiva di mesi sei di reclusione, la corrispondente pena pecuniaria nella misura di € 13.500,00 di multa.

**Manda**

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e

**dispone**

la trasmissione di copia della presente ordinanza al Pubblico Ministero in sede per le sue determinazioni in termini di esecuzione della pena.

Così deciso in Ravenna, il 13 dicembre 2022

Il Giudice per le Indagini Preliminari

dott. Andrea Galanti

